CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. **49**
Del **31/12/2024**

COPIA
Reg. Gen. N. **711**

AFFARI GENERALI - PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA

OGGETTO : DETERMINA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA NELLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2024/25 – FONDI MINISTERIALI

L'anno duemilaventiquattro, il giorno trentuno del mese di Dicembre, nel proprio ufficio.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Richiamato l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011.
Richiamati altresì:
-la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 22/03/2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026;
-la deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 24/05/2024 con la quale è stato approvato il P.E.G. e il piano delle performance;
- Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole nella regolarità tecnica del presente provvedimento è espresso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento stesso da parte del responsabile del servizio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:
- il decreto Sindacale **N. 34 del 04/10/2024** con il quale lo scrivente veniva nominato *AD INTERIM* Responsabile del Servizio Affari Generali, Cultura e Pubblica istruzione;

- la deliberazione di Giunta **n. 186 del 14 /11/2024** avente ad oggetto:" AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA NELLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2024 -25 – ATTO DI INDIRIZZO PER FONDI MINISTERIALI";

Premesso che al fine di assicurare il diritto allo studio costituzionalmente tutelato, occorre garantire l'effettiva realizzazione dei servizi di integrazione scolastica per gli alunni disabili attraverso la cooperazione dei vari soggetti istituzionali nelle rispettive aree di competenza;

Che l'Ente municipale, in merito alla pianificazione delle azioni rivolte all'integrazione scolastica

degli alunni disabili, deve far riferimento:

• al principio di uguaglianza dettato dall' articolo 3 della Carta Costituzionale che prevede che le istituzioni della Repubblica hanno tutte il dovere di*"...rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana...";*

• al D.P.R. n. 616/1977 che, in base al combinato disposto degli artt. 42 e 45, attribuisce ai Comuni tutte le funzioni amministrative relative alla materia dell'assistenza scolastica tese a garantire l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

• alla Legge quadro n. 104/1992 sui diritti delle persone in situazione di disabilità, punto di riferimento essenziale per ogni attività di supporto dell'integrazione scolastica;

• al D.P.R. del 24.2.1994 recante "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap" che, all'articolo 5, individua nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all' educazione e all'istruzione, di cui all'art. 12 della legge n.104 del 1992;

• al D.Lgs.n.112/1998, in particolare all'art 139 che ha conferito compiti e funzioni gli Enti locali, anche in materia di istruzione, in particolare per quanto attiene l'organizzazione dei "servizi di supporto organizzativo al servizio di istruzione per gli alunni in situazione di handicap o in situazione di svantaggio", conferendoli alle Province per l'istruzione secondaria superiore e ai Comuni per i gradi di scuola inferiore;

• al D.P.R. n. 275/1999 che, con l'esercizio dell'autonomia didattica, organizzativa e gestionale delle Istituzioni scolastiche, garantisce flessibilità ed individuazione dei percorsi formativi più idonei in relazione alla disabilità presenti nell'ambiente scolastico;

• alla Legge quadro n.328/2000, relativa alle responsabilità dei diversi soggetti istituzionali che concorrono a garantire l'integrazione scolastica delle persone disabili, per la realizzazione di un sistema integrato di interventi;

• da ultimo, al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.66 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità";

Preso atto che è compito dell'Ente locale fornire la sola assistenza specialistica da svolgersi con il personale qualificato mentre spetta alla Scuola garantire l'assistenza di base agli alunni disabili, come ribadito dall'art. 3 del D.Lgs. n.66/2017 che così testualmente recita: "Gli Enti locali, nel rispetto del riparto delle competenze previsto dall' articolo 1, comma 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n.56, e dall' articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n.208, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili, "gli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13,comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto";

Dato atto che il diritto allo studio, costituzionalmente garantito, costituisce diritto fondamentale che va assicurato all'alunno disabile;

Che l'Amministrazione comunale ha il dovere di disporre ogni azione utile al fine di assicurare il

diritto allo studio;

Visto l'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), come modificato dall'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che "ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, (…), le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1º gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata. (…)";

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", e, in particolare, l'articolo 1, commi 179 e 180, che rispettivamente prevedono che "per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato « Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità», con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" e che "il fondo di cui al comma 179 è ripartito, per la quota parte di 100 milioni di euro in favore delle regioni, delle province e delle città metropolitane, con decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, e, per la quota parte di 100 milioni di euro in favore dei comuni, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, nei quali sono individuati i criteri di ripartizione"

Dato atto che la quota di 100 milioni di euro del *"Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità"* è assegnata, per l'anno 2024, ai comuni che esercitano effettivamente le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Che l'importo del contributo spettante a ciascun ente è stato determinato in proporzione al numero degli alunni disabili, iscritti nell'anno scolastico che si conclude in quello di assegnazione del contributo nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado di ciascun comune, fornito dal Ministero dell'istruzione;

Che trattasi di risorse destinate ai Comuni che devono garantire, ai sensi dell'art. 139 del Decreto Legislativo n. 112/1998 il servizio di assistenza specialistica per l'autonomia e/o la comunicazione in favore degli studenti con disabilità che frequentano le scuole dell'infanzia (materne), primarie (elementari) e secondarie di primo grado (medie);

Che, fermo restando che il servizio va comunque obbligatoriamente garantito, il contributo statale può essere destinato al "potenziamento" del servizio nel senso più ampio del termine,

ricomprendendo l'incremento quantitativo, la qualificazione e i miglioramenti organizzativi e logistici del servizio;

Considerato che al Comune di Montalto Uffugo è stata assegnata la somma di **€ 48.013,07** ;

Ravvisata l'opportunità di integrare, con il fondo ministeriale il monte ore assegnato con il fondo regionale dedicato all'assistenza specialistica per gli alunni diversamente abili;

Ritenuta, altresì, l' urgenza di provvedere all'affidamento del servizio e della necessaria esigenza di dare adeguata copertura in termini di personale specialistico per l'assistenza agli alunni diversamente abili frequentanti gli Istituti scolastici;

Dato atto che, proprio al fine di assicurare il potenziamento di una piena inclusione sociale e scolastica degli alunni diversamente abili, si ritiene opportuno procedere all'affidamento del servizio alle società che già sono impegnate nell'attività di supporto specialistico e di assistenza degli alunni diversamente abili di seguito elencate:

- **Cooperativa Sociale Batti Cinque** con sede a Rende in via Modigliani 2 - P.iva 03221140787;
- **Incontrarti srl** con sede a Taverna di Montalto Uffugo, via G. Verdi p.iva 03525770784;
- **Società Cooperativa Sociale Thurio** con sede a Terranova da Sibari (CS), Piazzetta Meroli 8 p.iva 03451040780,
- **Il Sollievo cooperativa sociale**, con sede legale 84012 Angri (SA) - Viale Europa n. P. IVA 03597240658;

Ritenuta l'urgenza di provvedere all'affidamento del servizio e della necessaria esigenza di dare adeguata copertura in termini di personale specialistico per l'assistenza agli alunni diversamente abili frequentanti gli Istituti scolastici;

Dato atto che i suddetti fondi assegnati agli Enti Locali per gli interventi previsti sono a destinazione vincolata;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii;

Visto il D. Lgvo 30 marzo 2001 n. 165 recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii;

Visto che per l'affidamento è stato assegnato il seguente CIG .....

- **DATO ATTO** che sia la Cooperativa Sociale Batti Cinque - Partita IVA 03221140787 - che la Incontrarti srls - P.Iva 03525770784 - che la Società Cooperativa Sociale Thurio - Partita Iva 03681230789 **Il Sollievo cooperativa sociale,** con **sede legale 84012 Angri (SA)** - Viale Europa n. 3 sono in posizione di regolarità contributiva DURC;

Tutto quanto sopradetto

Determina

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di procedere all'affidamento del servizio di assistenza a favore degli alunni con disabilità alle società che già sono impegnate nell'attività di supporto specialistico di seguito elencate:

- **Cooperativa Sociale Batti Cinque** con sede a Rende in via Modigliani 2 - P.iva 03221140787, CIG B5108C2F41
- **Incontrarti srl** con sede a Taverna di Montalto Uffugo, via G. Verdi p.iva 03525770784, CIG B510D0B889;
- **Società Cooperativa Sociale Thurio** con sede a Terranova da Sibari (CS), Piazzetta Meroli 8 p.iva 03451040780, CIG B510FA1AD5;
- **Il Sollievo cooperativa sociale**, con sede legale 84012 Angri (SA) - Viale Europa n. P. IVA 03597240658, CIG B5110921B9

in quanto le medesime stanno assolvendo in modo egregio il servizio di assistenza degli alunni affidati;

1. **Di dare atto che** l'affidamento dell'incarico viene stabilito in **UNA TARIFFA ORARIA di € 20,00 oltre IVA al 5%** per ogni singola ora di lavoro effettivamente prestata da ogni singolo operatore nei tre Istituti Comprensivi che dovranno essere attestate dai Dirigenti scolastici;

2. **Di dare atto** del CIG come sopra attribuito a tale procedura da parte dell'ANAC ai sensi, giusta Delibera Anac n. 582 del 13 Dicembre 2023, dell'Art. 21 comma 2 del D. Lgs. 36/2023;

3. **Di dare atto che** la presente vale come accettazione dell'incarico e di tutte le condizione e pattuizioni in essa stabiliti;

4. **Di impegnare**, la somma di **€ 48.013,07** dando atto che la somma complessiva graverà sul finanziamento concesso dal Ministero;

5. **Di dare atto**:
   - che prima della liquidazione effettiva si procede alla verifica della regolarità contributiva;
   - che, ai sensi dell'art. 192 del Decreto legislativo n° 267/2000, il presente atto costituisce determinazione di impegno spesa;
   - che il codice univoco di fatturazione del presente atto è il 75JO23;

6. **Di trasmettere** copia della presente determinazione all'Ufficio Finanziario per quanto di relativa competenza.

SOTTOSCRIZIONE

Montalto Uffugo, **31/12/2024**

Il responsabile del Settore
f.to DR. ANGELO BAFFA

PARERE CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il rilascio in fase preventiva del parere FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

si attesta ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs 18.08.2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata – ed art. 19 del regolamento di contabilità.

Dalla residenza municipale, **31/12/2024**

Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to DR. ANGELO BAFFA

Numero d'ordine progressivo Registro Generale **N. 711** del: **31/12/2024**

Il responsabile
UFFICIO SEGRETERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile della pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.